



*PROTOCOLLO DI INTESA
PER UDIENZE PENALI*



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TARANTO

Protocollo condiviso da



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

Tribunale per i Minorenni di Taranto
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto
Ordine degli Avvocati di Taranto

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* con cui è stata disposta l'abrogazione degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e sono state dettate *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20 convertito in legge n.27 del 24 aprile 2020 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia"*; e ulteriormente modificato dal d.l. n. 28/2020;

considerato che l'art 83 comma 12 bis così come introdotto dalla legge n. 27/2020 di conversione del DL 18/2020 dispone che *"Fermo quanto previsto dal comma 12, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto"*

Considerato l'art 83 c.12 quater del DL 18/2020 così come introdotto dalla legge di conversione del DL 18/2020 dispone che *"... nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi, nel corso delle indagini preliminari di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19."*

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.3.2020 *"Emergenza sanitaria COVID-19: indicazioni logistiche agli uffici giudiziari"*, integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 e 11 marzo 2020, ha ribadito, in linea con i più recenti interventi normativi, la ratio della normativa vigente *"... che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde eliminare la possibilità di contagio"*, e promosso, *"per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA"*, esprimendo il favore per la stipula di Protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali;

Considerato che il Direttore del DOG con provvedimento del 21.3.2020 ha previsto (all'art. 3 *"Svolgimento delle udienze penali"*) per le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'utilizzo degli strumenti di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis d.a.c.p.p., e, in alternativa, di quelli indicati dalla DGSIA;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 e quello, successivo al d.l. del 17 marzo 2020, con cui ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

Visto il provvedimento adottato da Presidente della Corte d'Appello prot. n. 3097 del 18 marzo 2020, il cui punto 8 richiama la necessità che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate *et similia*, a decorrere dal 9 marzo al 30 giugno 2020, avvenga - ove possibile - attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto;

Dato atto che, a seguito di interlocuzione con la direzione dell'IPM e del CPA di Bari e del CPA di Lecce si è accertato che presso i predetti Istituti sono state attivate postazioni utilizzabili per collegamenti da remoto con gli applicativi Microsoft Teams e Skype for Business;

Preso atto della disponibilità, fornita per le vie brevi, dal sig. Questore di Taranto, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza a collaborare per l'attuazione delle norme previste dal presente protocollo;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Ritenuto che, limitatamente alla durata del periodo emergenziale, e per prevenire il rischio sanitario e al tempo stesso garantire l'equo contemperamento degli interessi e diritti coinvolti, appare opportuno concordare la praticabilità di soluzioni che consentano la celebrazione delle udienze e lo svolgimento delle attività giudiziarie in condizioni di sicurezza, con immediato ripristino, a legislazione invariata, delle consuete modalità di trattazione degli affari, superato l'attuale momento di crisi;

Sentiti i Mag.rif. del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

Tutto ciò premesso, le parti intervenute convengono quanto segue:

A. UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP; INTERROGATORI DI GARANZIA

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p., nonché quelle da tenersi ai sensi dell'art. 294 c.p.p., vengono condotte attraverso sistemi di videoconferenza o collegamento da remoto quando per la loro celebrazione non sia necessario impegnare complessivamente più di cinque postazioni.
2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza per attività da remoto la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine, l'avvocatura nonché l'USSM di Taranto
3. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con l'I.P.M., il CPA di Bari, il CPA di Lecce e l'USSM di Taranto ed è in corso di attivazione il collegamento con gli uffici di polizia giudiziaria del circondario. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si terrà con le modalità ordinarie presso le aule del Tribunale per i Minorenni di Taranto



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

4. L'indagato arrestato /fermato custodito in CPA o detenuto in IPM comparirà in udienza rispettivamente in collegamento dal CPA e dall'IPM: in detti casi la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito dandone atto nel verbale di arresto.

5. Nel caso sub 4) il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza:

a) presso il TM di Taranto

b) presso il CPA o presso l'I.P.M. dove si troverà il minore

d) presso il proprio studio professionale, dichiarando di essere in possesso di idonea strumentazione (pc con webcam e microfono, idoneo collegamento alla rete internet) e fornendo un indirizzo di P.E.O. (accessibile e configurato dalla medesima postazione dalla quale dovrà collegarsi) e una utenza telefonica per la immediata reperibilità.

Il difensore fornirà tali informazioni alla PG – che ne darà atto nel verbale - o quanto prima, alla cancelleria del GIP a mezzo PEC tribmin.taranto@giustiziacer.it o posta elettronica istituzionale (paola.rizzo02@giustizia.it) o interloquendo telefonicamente (099 7343552) con il cancelliere del giudice procedente. In caso di mancata tempestiva comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale nell'aula/Ufficio del GIP ubicato presso il Tribunale.

6. In caso di indagato arrestato /fermato custodito in uno dei luoghi di cui all'art 18 c.2 ultima parte (abitazione familiare) e affidato ex art.18 bis DPR 448/88, così come in caso di indagato cui è stata applicata una misura cautelare coercitiva non custodiale, qualora **residente nel Comune di Taranto**, l'udienza si terrà nelle forme ordinarie presso l'aula del dibattimento del TM di Taranto.

7. In caso di indagato arrestato /fermato custodito in uno dei luoghi di cui all'art 18 c.2 ultima parte (abitazione familiare) e affidato ex art.18 bis DPR 448/88, così come l'indagato cui è stata applicata una misura cautelare coercitiva non custodiale, **non residente/dimorante nel Comune di Taranto**, lo stesso parteciperà all'udienza da remoto, unitamente al difensore, in collegamento dal più vicino ufficio della Polizia Giudiziaria procedente che abbia la disponibilità di strumenti utili per un collegamento da remoto (e, segnatamente, di una postazione utilizzabile in condizioni di piena sicurezza e di tutela della salute, con osservanza della distanza minima fra l'indagato e il difensore e/o con altri soggetti presenti, incaricati delle incombenze di cui all'art. 146-bis disp. att. c.p.p.).

In caso contrario l'udienza si terrà nelle forme ordinarie presso la sede del TM.

8. In ogni caso il difensore, al fine dell'inserimento nel verbale, comunicherà alla polizia giudiziaria procedente un indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.), una utenza telefonica per la immediata reperibilità e una PEC alla quale intende ricevere gli atti, garantendo che la stessa è in grado di ricevere atti anche provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria. In caso di mancata indicazione, si adopererà la PEC riportata nella scheda dell'avvocato interessato sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

9. Il G.i.p., nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 390, comma 2, c.p.p.) ovvero nel decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia (art. 294, commi 1



e l'bis. c.p.p) indicherà il luogo in cui l'indagato parteciperà all'udienza e, se si tratta di persona non detenuta in IPM, specificherà chi dovrà tradurlo o se è autorizzato a comparire libero e senza scorta.

10. Nei casi in cui il difensore e il suo assistito non si trovano nel medesimo luogo sarà sempre garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia penitenziaria le cui utenze saranno connesse con quella indicata dal difensore.

11. L'eventuale esigenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la sua presenza nel luogo in cui si trova l'indagato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e il suo assistito.

12. Gli esercenti della responsabilità genitoriale sul minore e i familiari che intendano assisterlo utilizzeranno la medesima postazione da remoto dell'indagato/imputato, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio

13. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto avrà cura di depositare presso la Procura Minori il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto, in originale o via PEC (penale.procmin.taranto@giustiziacert.it), nonché di trasmetterne copia in formato PDF all'indirizzo e-mail istituzionale del P.M. di turno (nome.cognome@giustizia.it), specificando oltre al nominativo del difensore nominato, l'indirizzo e-mail (di posta ordinaria, oltre che di posta certificata) e il recapito telefonico dallo stesso comunicati alla P.G. ai fini del collegamento da remoto.

In caso di nomina successiva all'arresto/esecuzione della misura il difensore avrà cura di fornire quanto prima, alla cancelleria del giudice procedente (anche a mezzo PEC o telefonicamente), le medesime informazioni e le sue eventuali determinazioni sulla possibilità di celebrazione dell'udienza da remoto.

14. La segreteria del Pubblico Ministero, iscritto il procedimento nel registro informatico, verificata la completezza degli atti, provvederà ad inviarli – unitamente a copia in formato PDF delle proprie richieste - all'indirizzo PEC dell'Ufficio del GIP di turno (tribmin.taranto@giustiziacert.it), all'indirizzo di posta istituzionale della cancelleria del Giudice (paola.rizzo02@giustizia.it) e del giudice stesso (paola.morelli@giustizia.it).

Qualora il difensore, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p. intenda richiedere copia degli atti, ne dovrà fare espressa richiesta via PEC all'Ufficio GIP e, previa autorizzazione, la cancelleria trasmetterà gli atti in formato PDF tempestivamente.

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia che, tuttavia, verranno versati dal difensore successivamente, e comunque non oltre gg. 5 dall'emissione dei provvedimenti del GIP, a mezzo l'utilizzo della piattaforma pago PA (v. Nota Ministero della Giustizia-DOG trasmessa in data 22.4.2020) o previo appuntamento con il personale di cancelleria del suddetto giudice.

15. Nel caso in cui occorra attivare il collegamento da remoto con l'ufficio di PG, con l'USSM o con lo studio professionale dell'avvocato gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio di garanzia conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente a succinte istruzioni di utilizzo (già analiticamente riportate nell'Allegato I al presente Protocollo). In alternativa alla modalità consistente nell'invio, per posta elettronica, di un "link" sul quale cliccare per accedere all'udienza, il difensore che abbia



preventivamente installato l'applicativo "Teams" potrà essere invitato a partecipare nell'ambito del "team" appositamente creato dal giudice per l'udienza, ove abbia fornito il relativo account di posta elettronica ordinaria nelle modalità indicate al punto 8.

In caso di indagato ristretto in IPM e di convocazione del difensore in Tribunale, nell'avviso di fissazione dell'udienza si darà comunque atto che la partecipazione dell'indagato all'udienza sarà effettuata con collegamento da remoto e che il difensore avrà la possibilità di colloquiare con il suo assistito in forma riservata.

16. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato, nonché tra quest'ultimo e il rappresentante dell'USSM prendendo i provvedimenti necessari (ivi compresa la prosecuzione del procedimento con modalità ordinarie) in caso di interruzione o malfunzionamento del medesimo.

Nell'aula di udienza/ ufficio GIP del TM saranno a disposizione del difensore i dispositivi necessari per il collegamento da remoto.

In caso di partecipazione del PM lo stesso si collegherà da remoto dall'ufficio di Procura con il proprio dispositivo, presente nel suo ufficio.

17. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore, USSM) ed accertata la regolare costituzione delle parti:

1) il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19;

2) il Giudice acquisirà a verbale la dichiarazione del difensore

a) di trovarsi in un ambiente riservato, in cui non è presente alcuna persona non legittimata a partecipare ad attività da compiersi;

b) di aderire al protocollo con l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (articolo 183 del codice di procedura penale);

3) il Giudice acquisirà a verbale il consenso dell'indagato e di tutte le parti alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.);

4) le parti dichiareranno che si collegano a distanza da luogo nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

18. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

Nelle fasi precedenti ed anche durante lo svolgimento dell'udienza mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS verrà garantita l'assistenza psicologica al minore da parte del personale dell'USSM, in forme che garantiscano la riservatezza della comunicazione. In quest'ottica, e nel rispetto dell'art.9 DPR 448/1988, il Servizio di Giustizia Minorile deve sempre essere avvisato dello svolgimento delle predette udienze mediante il



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS e invitato a partecipare da remoto mediante collegamento dalla sede dell'USSM

Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione e impedire l'insorgere di problemi audio, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivano temporaneamente il microfono, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori e di riattivarlo immediatamente allorquando avvertano l'esigenza di intervenire.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio, ovvero mediante condivisione dei file nell'ambito del "team" appositamente e preventivamente creato dal giudice per l'udienza; il P.M., il rappresentante dell'USSM ed il difensore avranno cura di esibire alla videocamera gli originali degli atti, ove in loro possesso, onde consentire al giudice di verificarne la conformità alle copie trasmesse con le modalità di cui sopra.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Gli atti, i documenti e le istanze – ove non già presenti agli atti del fascicolo – verranno successivamente stampati a cura della Cancelleria per l'inserimento nel fascicolo cartaceo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in Teams.

19. L'ufficiale di P.G. presente nel luogo in cui si trova l'indagato in collegamento da remoto redigerà il verbale di operazioni compiute ex art. 146 bis co 6 disp. att. c.p.p., come da Allegato n. 2 del presente protocollo, che verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC al TM di Taranto, Ufficio GIP – GUP, avendo cura di conservare l'originale.

20. Al termine dell'udienza il cancelliere darà atto a verbale che alcune delle parti si trovano nell'impossibilità di sottoscriverlo non essendo fisicamente presenti nell'aula/ufficio GIP in cui si trova il Giudice (articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale) e, ove possibile e necessario, sarà allegato al fascicolo un dvd contenente il file della registrazione dell'udienza svolta, per come scaricato dalla piattaforma "Microsoft Stream" ove vengono salvate le registrazioni.

B) ALTRE UDIENZE

1. Le modalità di trattazione con collegamento da remoto potranno – ove tecnicamente possibile e, in caso di soggetto libero o sottoposto a misura diversa dalla custodia in IPM con il consenso delle parti - essere seguite in sede di riesame, in sede di udienza preliminare, per la trattazione di processi celebrati con rito abbreviato, e per tutte le udienze non differite che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, sempre che non sia prevista la predisposizione di più di cinque postazioni.

2. Il sistema informatico per la connessione ed il collegamento da remoto viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo, l'Avvocatura e l'USSM.



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

3. Il difensore il cui assistito sia custodito in IPM comunicherà tempestivamente via PEC all'Ufficio del giudice procedente il luogo da cui intende partecipare all'udienza e, qualora abbia optato per la partecipazione da remoto dal proprio studio professionale o da altro luogo privato riservato, comunicherà di essere in possesso di idonea strumentazione - pc con webcam e microfono, idoneo collegamento alla rete internet - e fornirà un indirizzo di P.E.O. (accessibile e configurato dalla medesima postazione dalla quale dovrà collegarsi), una utenza telefonica per la immediata reperibilità e l'eventuale account "Teams" se già attivo. Qualora invece il difensore scelga di partecipare all'udienza presso la sede del Tribunale, anche il PM e l' USSM vi parteciperanno dallo stesso luogo.

4. Il difensore il cui assistito sia libero o sottoposto a misura cautelare diversa dall'IPM potrà - previo suo consenso da acquisirsi per le vie brevi prima dell'invio dell'avviso di fissazione di udienza - partecipare con collegamento da remoto, unitamente al suo assistito, dal proprio studio professionale o altro luogo privato dotato di idonei strumenti per un collegamento da remoto, (fornendo un indirizzo di P.E.O. accessibile e configurato dalla medesima postazione dalla quale dovrà collegarsi, una utenza telefonica per la immediata reperibilità e l'eventuale account "Teams" se già attivo). In detto caso all'inizio dell'udienza il difensore attesterà l'identità del soggetto assistito.

5. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti

6. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al Pubblico Ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.

7. Durante l'udienza i membri del Collegio siederanno all'interno dell'aula in modo da essere visibili dalle altre parti collegate da remoto; il Presidente avrà cura di collocarsi nel punto più vicino alla postazione informatica per interloquire con gli altri partecipanti.

8. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e darà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 c.2 del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'art. 483 c.1 cpp.

9. Per l'espletamento delle attività processuali, l'autorità giudiziaria procedente avrà cura di verificare tempestivamente se vi sono le condizioni per il collegamento da remoto dei partecipanti, fornendo le idonee indicazioni per garantire l'espletamento dell'atto assicurando le dovute garanzie processuali. In ogni caso verrà verbalizzato il consenso dei partecipanti all'eventuale collegamento da remoto, l'accettazione degli effetti dell'atto e la rinuncia a sollevare ogni relativa eccezione.

E) INDAGINI PRELIMINARI

1. Del sistema informatico per la connessione ed il collegamento da remoto individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, potranno avvalersi, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero (personalmente o a mezzo delega ex art 370 cpp) e il giudice (v. incidente probatorio) per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

2. Fermo restando la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dai luoghi indicati sub A) , le persone chiamate a partecipare all'atto saranno tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia la disponibilità di strumenti utili per un collegamento da remoto (e, segnatamente, di una postazione utilizzabile in condizioni di piena sicurezza e di tutela della salute, con osservanza della distanza minima fra l'indagato e il difensore e/o con altri soggetti presenti, incaricati delle incombenze di cui all'art. 146-bis disp. att. c.p.p.).

3. Presso il suddetto ufficio di PG le persone parteciperanno al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di PG che procederà alla loro identificazione.

4. Il compimento dell'atto dovrà avvenire con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza.

5. Il difensore parteciperà da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito; in quest'ultimo caso il difensore ne darà tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'Ufficio del PM o del Giudice procedente nonché alla e-mail istituzionale degli stessi.

6. In ogni caso è assicurata la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

7. Il Pubblico Ufficiale che redige il verbale da atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137 c.2 cpp

8. Per l'espletamento delle attività processuali, l'autorità giudiziaria procedente avrà cura di verificare tempestivamente se vi sono le condizioni per il collegamento da remoto dei partecipanti, fornendo le idonee indicazioni per garantire l'espletamento dell'atto assicurando le dovute garanzie processuali. In ogni caso verrà verbalizzato il consenso dei partecipanti all'eventuale collegamento da remoto, l'accettazione degli effetti dell'atto e la rinuncia a sollevare ogni relativa eccezione.

E) DISPOSIZIONI FINALI

Si evidenzia che, a prescindere dalla concreta modalità di trattazione delle attività giudiziarie sopra descritte, in ogni caso dovrà rigorosamente essere garantita la più scrupolosa osservanza, da parte di tutti, delle prescrizioni e istruzioni dettate per evitare la diffusione del contagio e per garantire la piena tutela degli operatori e dei soggetti coinvolti nelle attività.

Si chiarisce che il presente protocollo contiene linee guida ed indicazioni operative comunque non assolutamente vincolanti né per i singoli giudici né per le parti - salvo quelle meramente riproduttive di disposizioni di legge - e che esso non vincola l'attività del giudice di interpretazione ed applicazione delle norme procedurali, ivi comprese quelle dettate nel D.L. 18/2020 convertito in



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

l n. 27/2020 e modificato con DL 30 aprile n.28 e nel DL 23/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Con il presente protocollo vengono altresì ratificate le modalità di partecipazione da remoto nelle more utilizzate, anche al fine di un ottimale collaudo della procedura, per la trattazione di udienze con imputati detenuti, internati, in stato di custodia cautelare o sottoposti a misura di sicurezza.

I firmatari del presente atto si impegnano a diffondere appositi "tutorial" (tra cui quello messo a disposizione dall'A.I.G.A., reperibile nel sito internet del consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto) che agevolino la conoscenza e l'utilizzo della piattaforma telematica Teams, con specifico riferimento alla gestione dell'udienza come previsto nel presente protocollo.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale ed al Consiglio Giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, al CGM di Bari, all'USSM di Taranto, al Direttore dell'IPM di Bari e di Lecce, al Prefetto di Taranto, al Questore di Taranto, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per la Puglia, al Comandante della Polizia Locale di Taranto nonché al C.I.S.I.A. di Taranto.

Si dispone la pubblicazione del presente Protocollo sul sito web istituzionale del Tribunale per i Minorenni e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Taranto, li 2020

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

MORETTI FEDE
2020-05-13 17:41:52
CN=MORETTI FEDELE
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOC
2.5.4.97=VATTI-600150407
RSA/2048 bits



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

ALLEGATO 1

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in collegamento da remoto.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza può essere costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare il collegamento dovrà essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.

Formattato: SpazioPrima: 0,2 pt,
Interlinea 1,5 righe, Bordo: Superiore:
(Nessun bordo), Inferiore: (Nessun
bordo), A sinistra: (Nessun bordo), A
destra: (Nessun bordo), Tra : (Nessun
bordo)

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman,
Sottolineato, Colori automatici,
Automatico

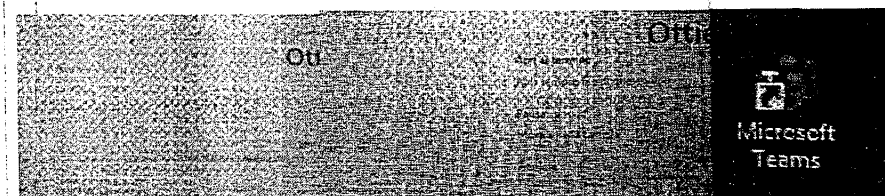
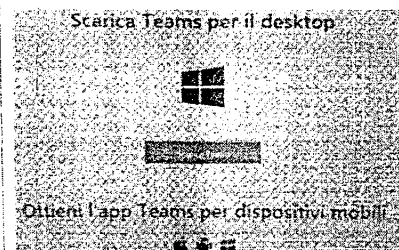


Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA
8/05/2020 12:12:03 - 0000574

È necessario che il difensore scarichi l'applicazione software Microsoft Teams sul suo computer, seguendo questi semplici passaggi:



SCARICA TEAMS

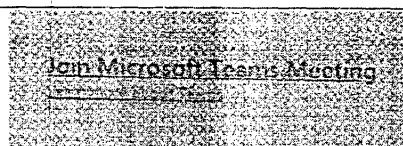


Si precisa che nell'avviso di fissazione di udienza o nel decreto di presentazione dell'arrestato sarà indicato il link necessario per il collegamento da remoto.

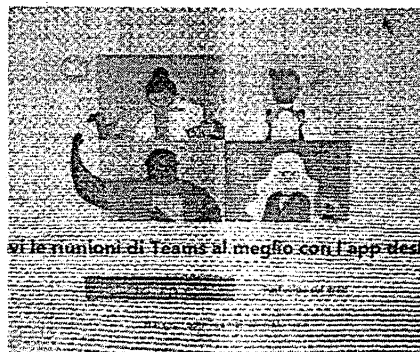
In alternativa il difensore potrà ricevere un link nel messaggio di posta elettronica che gli sarà inviato dall'Ufficio il giorno dell'udienza: il link potrà essere il seguente "Join Microsoft Teams Meeting" ovvero altro collegamento ipertestuale



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574



In entrambi i casi sarà sufficiente cliccare sul link perché appaia la successiva schermata



nella quale il difensore cliccherà sul tasto bianco in cui vi è la scritta "AVVIALO ORA" se già in possesso dell'APP TEAMS oppure cliccherà sul tasto "PARTECIPA sul WEB";

si aprirà, quindi una tendina con la domanda: Aprire URL:msteams?

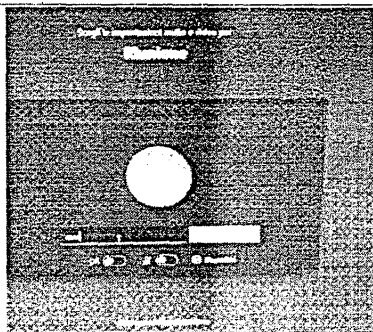


Il difensore cliccherà sul tasto "Apri URL:msteams"

quindi, apparirà una schermata in cui si invita l'utente a scegliere le opzioni audio video della riunione e ad immettere il proprio nome (es. Avv. Nicola Rossi).

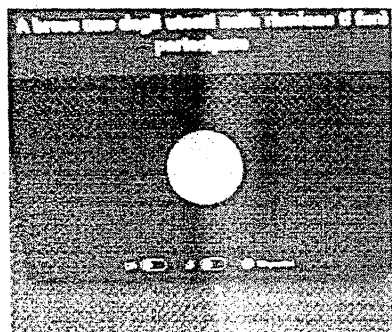


Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574



È necessario attivare anche i due tasti: video e microfono

Infine apparirà sullo schermo la seguente dicitura: "A BREVE UNO DEGLI UTENTI NELLA RIUNIONE TI FARÀ PARTECIPARE"



Appena il Giudice farà partecipare il difensore, questi avrà accesso all'udienza virtuale con collegamento audio/video, avendo cura di verificare che siano attive le sue periferiche audio/video



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

ALLEGATO 2 – MODELLO DI VERBALE EX ART. 146 BIS DIS. ATT. C.P.P.



CPA / IPM / UFFICIO DI PG _____

VERBALE DEL _____

(partecipazione a distanza del detenuto a udienza ex art. 146 bis disp.att. c.p.p.)

Oggi, _____¹ presso la sala del CPA di _____ / presso la sala dell'IPM di
Bari _____ / presso la _____² l'ufficiale di PG
_____ ATTESTA la presenza di
_____ imputato /
indagato nell'ambito del procedimento nr _____⁴ in collegamento da remoto
tramite programma ministeriale ☐ Skype for Business / ☐ Microsoft Teams⁵ con il Tribunale per i
Minorenni di Taranto, in persona del dr. _____
_____ (A.G. procedente), per lo svolgimento di⁷:

- ☐ convalida di arresto / fermo;
- ☐ interrogatorio di garanzia;
- ☐ interrogatorio per rogatoria;
- ☐ udienza penale

All'esito delle operazioni il medesimo ufficiale da atto che:

- il collegamento è stato effettuato con modalità tali da assicurare la effettiva reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la udibilità di quanto detto;
- ai sensi dell'art. 146 bis disp.att. commi 3, 4 e 6 c.p.p., non sono stati posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al detenuto e al difensore e al detenuto è stata data possibilità di consultarsi riservatamente con mezzo telefonico non monitorato.

l.c.s.

l'ufficiale di Polizia _____

l'indagato/imputato _____

verbale chiuso ore _____

¹ Inserire data e ora

² Nome cognome e grado dell'ufficiale di P.P.

³ Nome cognome, luogo e data nascita del detenuto

⁴ Numero di ruolo (RNGR, GIP O DIB)

⁵ Barrare la casella

⁶ Inserire nome e cognome del giudice (o del presidente del collegio)

⁷ Barrare la casella

⁸ Spazio per eventuali aggiunte



Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO
USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

NB: il presente verbale, in formato PDF, viene trasmesso all'indirizzo di posta elettronica fornito dal cancelliere di udienza

Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di TARANTO

USCITA - 18/05/2020 12:12:03 - 0000574

